



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Reg.gen.n. 2031

ORDINANZA n. 150 del 05.08.2014

OGGETTO: Pulizia e regolare manutenzione degli immobili in ambito urbano esposti alla nidificazione e allo stazionamento di piccioni per il contenimento dei volatili a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento Locale di Igiene;

SENTITO il parere del Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – ASL 02 – Presidio di Ortona;

TENUTO CONTO del Regolamento per la Tutela degli Animali approvato con D.C.C. n. 53 del 13.09.2013;

CONSIDERATE le problematiche igienico-sanitarie causate dalla massiccia presenza di colonie di piccioni ormai urbanizzati;

ATTESO il rischio sanitario derivante da tale colonizzazione, nelle more di campagne di contenimento istituzionali

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari o detentori a qualsiasi titolo di fabbricati o parti di essi, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altro manufatto, situati nel centro abitato:

- **di provvedere** a propria cura, al risanamento ed alla ripulitura periodica dei locali, delle superfici, degli anfratti e di qualunque altro luogo nei quali i piccioni abbiano nidificato o depositato guano
- **di provvedere**, mediante apposizione di griglie o reti, alla chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possono introdursi e trovare riparo o luogo di nidificazione.
- **di impedire** la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi, sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove è necessario, dissuasori in plastica non cruenti.
- **di non alimentare** i piccioni urbanizzati allo stato libero onde evitare l'abbandono su suolo pubblico di granaglie, scarti e avanzi alimentari.

AVVISA

- **che** le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente, per il corrente anno 2014, entro **15 (quindici)** giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- **che** i trasgressori della presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 50,00** ad **Euro 500,00**;
- che gli Agenti del Servizio di Polizia Locale operanti sul territorio comunale, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Inoltre, che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, riportata sul sito informatico dell'Ente ed essere trasmessa, per quanto di competenza:

- al Comando di Polizia Municipale;
- al Dipartimento di prevenzione, Servizio di Igiene, epidemiologia e sanità Pubblica – presidio di Ortona

Dalla Residenza Municipale, addì 5 agosto 2014

IL VICE SINDACO

Avv. Roberto Serafini

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993